



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **13 Novembre 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **SEDOC S.R.L.**, per procedere all'esperienza della procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/2000.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ Ermanno Bacchi e Sara Ligabue, Alessandro Parma ;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri ;
- per la FISASCAT CISL Naz.le Mario Piovesan;
- per la UILTuCS Paolo Proietti .

PREMESSO CHE

- la **SEDOC S.R.L.**, (d'ora in poi Società), con sede legale in Reggio Emilia, via Brigata Reggio, 37, occupa un organico complessivo ad oggi di n. 192 dipendenti ed è inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario, Settore Commercio, destinataria degli ammortizzatori sociali a regime e si occupa in particolare di servizi informatici presso Aziende private e pubbliche attraverso vari filiali diffuse nel territorio dell'Emilia Romagna ed uno a Roma.
- La Società, con comunicazione del 24.09.2012 (Prot. n.32/0022872 del 22/10/12), ha richiesto l'espletamento della procedura in epigrafe e, pertanto, questo Ministero, con nota del 07.11.2012 (Prot. n. 32/0024246) ha convocato le Parti sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine alla difficile situazione economica vissuta dalla Società come conseguenza indotta dalla critica situazione del mercato di riferimento, il tutto aggravato dalla riduzione delle commesse che ha interessato l'Azienda sin dai primi mesi dell'anno, che ha raggiunto picchi del 22%, dai ritardi nella riscossione dei crediti per l'attività aziendale, nonché dai danni causati, per le sedi poste nel territorio dell'Emilia Romagna, dal grave sisma dello scorso 29 Maggio.
- La Società, a fronte della dichiarata fase di sofferenza, nel tentativo di limitarne i danni e mantenere i livelli occupazionali, intende operare un adattamento dell'assetto tecnico- organizzativo alle mutate esigenze di mercato, mediante revisione e/o accorpamento delle attuali aree e mansioni, con azioni tese al recupero dell'efficienza e all'ottimizzazione delle risorse. Intende inoltre operare nel senso dell'innovazione e diversificazione del prodotto e dei servizi ai fini della competitività aziendale e del suo posizionamento sul mercato. Sta già operando attraverso una serie di interventi volti al

rafforzamento delle politiche commerciali e di assistenza al cliente.

VISTO

che la Società in oggetto - inquadrata ai fini Inps nel "Settore commercio" avente all'attualità un organico complessivo di n. 192 dipendenti ai quali applica il CCNL Commercio - ha occupato, nel semestre precedente alla data di avvio della procedura in oggetto, una media superiore a 50 dipendenti.

CONSIDERATI

- l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per il 2012 dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione;
- l'art. 3 della Legge 28 Giugno 2012 n. 92, che ha introdotto il comma 3/bis dell'art. 12 L. 223/1991, il quale dispone " *A decorrere dal 1° Gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;[..]*"

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- 1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale** - ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. e del D.M. 31826 del 18.12.2002 e della lettera circolare del Ministero del Lavoro del 30.03.09 - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **19.11.2012** e fino al **18.11.2013**, con riguardo ad un numero massimo di **n. 179 lavoratori**, corrispondenti all'intero organico aziendale, con esclusione di 13 apprendisti, non oggetto dell'odierno incontro.
- 2) Le Parti sociali concordano le seguenti modalità: i lavoratori nel numero massimo di **n. 179 unità** ubicati nelle sedi di Bologna, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Roma, saranno collocati in **Cigs a rotazione**, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative e produttive della società con una riduzione dell'orario di lavoro del **10%**;
- 3) Le Parti concordano altresì che, nell'ambito delle 179 unità di cui sopra, **un numero massimo di 40 unità potrà essere collocato in Cigs con una riduzione dell'orario massima fino alle zero ore** in ragione dell'eventuale perdita di alcune particolari commesse che richiedano l'impiego di specifiche professionalità non fungibili.
- 4) Quanto agli esuberanti, individuati dalla Società nel numero di 30, l'Azienda dichiara la disponibilità a favorire la ricerca di nuove opportunità occupazionali per il personale eventualmente interessato coinvolgendo all'uopo gli Enti competenti sul territorio e a promuovere, d'intesa con le OO.SS. percorsi di formazione e riqualificazione dello stesso personale.
- 5) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- 6) Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, in sede territoriale e nazionale, su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

SEDOC S.R.L.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



OO.SS.